



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. : 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118

C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 03.02.2020

Info/14(R)/02.20/END of WASTE: Giurisprudenza su utilizzo Olio vegetale esausto come combustibile

**END OF WASTE:
LA CORTE DI GIUSTIZIA UE SULL'UTILIZZO
COME COMBUSTIBILE DELL'OLIO VEGETALE ESAUSTO.
POSSIBILE SOLO SE AUTORIZZATO AL RECUPERO**

Con **sentenza 24 ottobre 2019 (C-212-18)** la Corte di giustizia UE si è pronunciata **sulla necessità dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti** e dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, **alfine della dimostrazione della sussistenza di una delle quattro condizioni generali per l'End of Waste** (cessazione dello stato di rifiuto) per l'utilizzo dell'olio vegetale come combustibile.

La domanda era stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la Prato Nevoso Termo Energy Srl e, dall'altro, la Provincia di Cuneo e l'ARPA Piemonte, in merito al rigetto di un'istanza presentata da tale società al fine di sostituire, quale fonte di alimentazione della sua centrale di produzione di energia termica ed elettrica, il metano con un bioliquido ottenuto a partire dal trattamento chimico di oli vegetali esausti.

Tale olio vegetale non figurava infatti nell'elenco di cui alla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, che enuncia le categorie di combustibili derivanti dalla biomassa che possono essere utilizzati in un impianto che produce emissioni in atmosfera senza dover rispettare le norme in materia di recupero energetico di rifiuti.

La Provincia di Cuneo ne aveva dedotto che, in conformità all'articolo 293, comma 1, di tale decreto legislativo, detto olio vegetale doveva essere considerato un rifiuto. Le autorità nazionali pur ammettendo che il bilancio ambientale del cambiamento di combustibile fosse positivo (riduzione delle emissioni associate alla combustione di

metano), e pacifica la circostanza che l'olio vegetale rispettasse la norma tecnica UNI applicabile ai biocombustibili liquidi, tuttavia ciò non bastava a dimostrare che tale olio può essere utilizzato senza mettere in pericolo la salute umana e senza danneggiare l'ambiente.

La Corte di Giustizia dell'UE, nella sentenza ha precisato che **per utilizzare olio vegetale a titolo di End of Waste**, come nel caso di specie la produzione di energia **tramite combustione, è necessaria un'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 2008/98** (cioè, riportato alla legislazione italiana, **ai sensi dell'art. 184-ter del Dlgs 152/06**) che tuttavia tenga conto di quanto disposto anche dall'art. 13 della Direttiva 2009/28 in termini di proporzione e necessità per la produzione di elettricità a partire da fonti /energetiche rinnovabili ma anche in termini di verifica di **possibili effetti nocivi** della sostanza ottenuta dal recupero del rifiuto sull'ambiente e sulla salute umana.

Sempre secondo la Corte UE, lo Stato membro deve astenersi dal prevedere criteri di cessazione della qualifica di rifiuto qualora vi sia incertezza in ordine ad un utilizzo di tale sostanza come combustibile che non rispetti i requisiti sopra richiamati.

Per gli interessati agli approfondimenti in allegato la sentenza